

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **74/1965** (ECLI:IT:COST:1965:74)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **CHIARELLI**

Camera di Consiglio del **18/11/1965**; Decisione del **18/11/1965**

Deposito del **19/11/1965**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2443**

Atti decisi:

N. 74

ORDINANZA 18 NOVEMBRE 1965

Deposito in cancelleria: 19 novembre 1965.

Pres. AMBROSINI - Rel. CHIARELLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 13 luglio 1965, depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale il 19 successivo ed iscritto al n. 16 del Registro ricorsi 1965, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione autonoma della Sardegna sorto a seguito del decreto dell'Assessore agli enti locali della Regione n. 21 EE.LL. dell'11 maggio 1965, nonché di atti connessi, in materia di organico e trattamento economico del personale impiegato e salariato del Comune di Cagliari.

Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avvocato Pietro Gasparri, per la Regione autonoma della Sardegna.

Ritenuto che, col ricorso notificato il 13 luglio 1965 al Presidente pro tempore della Giunta regionale sarda, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha elevato conflitto di attribuzioni in relazione al decreto dell'Assessore agli enti locali della Regione n. 21 EE.LL. dell'11 maggio 1965, nonché degli atti connessi, in particolare delle deliberazioni del Comitato di controllo di Cagliari del 27 febbraio 1964 e del 13 marzo 1964;

che con lo stesso ricorso è stato chiesto in via pregiudiziale a questa Corte di sospendere la esecuzione del decreto assessoriale predetto;

che a tale richiesta si è opposta la Regione sarda, costituitasi con atto di controdeduzioni depositato il 30 luglio 1965;

che le ragioni hinc inde addotte sono state svolte nelle successive memorie, anche con riferimento all'istanza di sospensione;

che con l'impugnato decreto dell'Assessore agli enti locali, emesso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 7 del D.P.R. 18 agosto 1954, n. 968, e 14 della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, si è preso atto delle deliberazioni del Consiglio comunale di Cagliari nn. 307 e 308 del 2 ottobre 1964, con le quali venivano modificate le tabelle organiche rispettivamente del personale impiegatizio ed ausiliario e del personale operaio;

Considerato che gravi ragioni consigliano la sospensione del decreto assessoriale, la cui esecuzione in pendenza del ricorso può dar luogo a situazioni contrastanti col pubblico interesse;

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative del 16 marzo 1956;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso,

in accoglimento dell'istanza presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri col ricorso notificato il 13 luglio 1965, indicato in epigrafe,

ordina la sospensione del decreto assessoriale n. 21 dell'11 maggio 1965,

fissa per la trattazione del ricorso l'udienza del 15 dicembre 1965.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER
- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.